



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Contratto di collaborazione

Ai Sensi Dell'art.7, comma 6 Del D.LGS. 165/2001 e ss.mm.ii

tra

il dr. Francesco Sirano, [REDACTED], in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente Parco Archeologico di Ercolano (C.F. 95234870632 – PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it), nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominato anche "Parco" o "parte" e Marianna Musella [REDACTED], [REDACTED], p.iva 08492431211, di seguito denominato Prestatore d'opera.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 17;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";



VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, avente ad oggetto il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto Ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020, avente ad oggetto “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”;

VISTO il decreto Ministeriale n. 22 del 28 gennaio 2020, avente ad oggetto <<Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale">>;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;



VISTO il decreto Ministeriale n. 380 del 22 ottobre 2021, avente ad oggetto <<Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale">>;

VISTO il decreto Ministeriale n. 417 del 23 novembre 2021, avente ad oggetto <<Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali">>;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (d'ora in poi TU sul pubblico impiego) ed in particolare l'art 7 comma 6 ai sensi del quale "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria";

VISTO l'art 22 comma 6 D.L 50 /2017, coordinato con la Legge di conversione del 21 giugno 2017 n. 96 e modificato dall'art. 1, comma 307 della Legge n. 205 del 2017 e ss. mm. ii., in base al quale gli istituti e luoghi di cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, "per sostenere il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura e garantirne l'attivazione", possono avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata non superiore a 24 mesi ed entro i limiti di spesa di 200.000 euro annui, a valere sulle risorse disponibili in bilancio;

VISTA la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art 7 comma 6 TU pubblico impiego, nei limiti di spesa previsti dalla normativa su richiamata;

CONSIDERATA la necessità per questa Amministrazione, a seguito della riorganizzazione



interna, di individuare nuove unità di personale rispondenti al nuovo assetto organizzativo, nonché di potenziare la propria struttura, anche per effetto di numerosi pensionamenti che interverranno entro la fine del 2021 e comunque, a supporto di quelli esistenti;

CONSIDERATO che non è possibile far fronte solo con le competenze del proprio personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di esperti in materia;

CONSIDERATA la necessità in particolare di avvalersi della collaborazione di n.5 unità di personale, dotata di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività di cui ai profili professionali individuati nell'avviso allegato al presente atto;

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica preliminare dell'inesistenza di risorse umane idonee allo svolgimento di tali incarichi all'interno dell'Amministrazione tramite diffusione di un interpello nazionale contenente la descrizione dell'attività richiesta, con nota prot. 1424P del 30.03.2023 e pubblicato con circolare n. 83 della DGORS2 del 20.04.2023.

VISTO che, non risulta pervenuta al Parco Archeologico di Ercolano, secondo le modalità indicate nella Circolare Ministeriale su richiamata, alcuna comunicazione/istanza relativa ai profili richiesti nell'avviso allegato al presente atto, come da comunicazione inviata con note Prot. 17627P DGORS2 del 23.05.2023 e 04602P SR-CAM del 25.05.2023;

VISTO il Decreto Direttoriale, rep. n.2905 del 3.7.2023 con il quale si disponeva l'emanazione dell'avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.5 incarichi di collaborazione;



ACCERTATA la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo 1.2.1.180 art. 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" bilancio 2023-2024-2025 del Parco;

VISTO il Decreto Direttoriale n.384 del 28.9.2023 di nomina della Commissione di Valutazione;

VISTI i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione;

VISTO il Decreto Direttoriale n.479 del 10.11.2023, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura;

CONSIDERATO

☒ che all'esito di tale selezione la Dott.ssa Musella Marianna possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico di Restauratore corrispondente alle esigenze del Committente;

☒ che il prestatore d'opera ha dichiarato di essere titolare di partita Iva n. 08492431211;

☒ che il prestatore d'opera ha dichiarato, compilando correttamente l'Allegato B all'Avviso di selezione, di non trovarsi in alcuna delle situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con il Parco;

☒ che il Parco intende avvalersi della collaborazione del Prestatore d'opera;

☒ che il collaboratore si rende disponibile a prestare la propria opera lavorativa;

☒ che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della prestazione d'opera riferibili agli art. 2222-2229 ss. del Codice Civile;

Tutto ciò premesso e richiamato,

Si stipula quanto segue:

Le premesse di cui sopra, nonché le dichiarazioni allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.



Art 1. Rapporto

1. Il Parco conferisce incarico alla dott.ssa Marianna Musella, la quale accetta, di prestare la propria attività in forma di prestazione d'opera, con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione secondo le modalità convenute nel presente contratto ex art 2222-2229 ss. c.c..

Art 2. Oggetto della prestazione

Il prestatore d'opera dovrà supportare l'Ufficio Tecnico del Parco nell'ambito dei procedimenti di competenza, espletando attività di progettazione, verifica e controllo di progetti, verifica e controllo di mappature dello stato di conservazione delle superfici decorate, post operam degli interventi svolti, schede di ricognizione del degrado; redazione di condition report per le mostre, direzione lavori ed eventuale redazione della contabilità. Il professionista dovrà affiancare i restauratori del Parco nelle attività di ricognizione del degrado e lavorare in sinergia per approntare le misure necessarie alla salvaguardia dei beni tutelati sul sito e nei depositi; dialogare con gli esperti dell'equipe multidisciplinare PAE-HCP già presenti (restauratori, archeologi, architetti, impiantisti, tecnici) al fine di fornire un supporto alle attività finalizzate alla progettazione ed all'esecuzione degli interventi.

Art 3. Modalità di esecuzione della prestazione

1. Il prestatore d'opera si impegna ad eseguire la propria prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il Parco allo scopo di



rendere la prestazione utile nonché funzionale alle esigenze dello stesso. Pertanto le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto alcuno di subordinazione gerarchica, in quanto il prestatore nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli dal Direttore o dal funzionario all'uopo delegato, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato commissionatogli, conformemente a quanto stabilito dall'avviso di selezione, cui si rimanda.

2. Il prestatore d'opera, per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, utilizzerà di norma le proprie apparecchiature (pc, telefono etc.).

3. Per la tipologia contrattuale, non sono previsti giorni di ferie, tuttavia il prestatore dovrà concordare con il Direttore o funzionario delegato, l'eventuale sospensione della prestazione, per garantire il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione dello stesso durante il mese di agosto di ciascun anno durante il quale viene esplicitata la prestazione lavorativa.

4. Il prestatore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, a condizione che ciò non determini una situazione di conflitto di interessi rispetto all'incarico oggetto del presente contratto. A tal proposito il prestatore si impegna durante la vigenza del contratto ad astenersi dal prendere decisioni e/o svolgere attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale di qualsiasi natura ed a recedere da qualsivoglia rapporto di collaborazione, diretto e/o indiretto, con società e/o enti che operano in conflitto di interessi con il Parco.

5. Il prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie od altro, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento



del proprio incarico. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o trasmesse a terzi.

6. Il prestatore è tenuto, altresì, ad astenersi da attività o condotte che possano creare un danno all'immagine o comunque un pregiudizio al Committente, nonché all'osservanza del codice di Ministero della cultura per il comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n 62 2013 ex art 2 co 3: "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice".

7. Il prestatore si impegna a svolgere la prestazione con l'ordinaria diligenza e nel rispetto delle regole statuite dalla professione di appartenenza, nonché dei principi deontologici fissati dall'albo cui risulta eventualmente iscritto.

Art 4. Compenso, trattamento fiscale previdenziale ed assicurativo, modalità di pagamento

1. Le parti convengono che il compenso professionale è stabilito in complessivi € 63.934,43 (sessantatremilanovecentotrentaquattro/43), comprensivo di oneri previdenziali, altri oneri di legge.

2. È a carico del collaboratore ogni copertura assicurativa.



3. L'incarico rientra nell'area delle prestazioni autonome di cui al Testo unico delle imposte sui redditi, recato dal decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e ss. mm. ii., e all'art. 2222 del Codice Civile.

4. L'importo verrà corrisposto solo per i mesi di effettivo lavoro con rate bimestrali.

Il compenso verrà erogato in relazione all'attività svolta da parte del collaboratore, previa verifica del DEC e del Rup . A tal fine il prestatore d'opera sarà tenuto ad inviare, decorsi 30 giorni dall'esercizio dell'attività ed entro 5 giorni, a mezzo PEC, al Parco una relazione, redatta ed inviata in formato PDF, nonché firmata in modalità PAdES (pdf-signed), nella quale dovrà:

- dichiarare le attività svolte;
- richiedere il pagamento dell'importo.

Il Dec , entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della relazione di cui sopra, dovrà certificare il regolare svolgimento delle attività dichiarate dal prestatore d'opera, ritrasmettendo al Rup che rilascerà attestazione di "regolare esecuzione del servizio".

5. Il prestatore d'opera, ricevuta la regolare esecuzione da parte del RUP , potrà emettere regolare fattura elettronica al Parco.

6. Il compenso verrà liquidato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Marianno Musella [REDACTED] [REDACTED] entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica.

7. La fattura elettronica dovrà contenere i seguenti elementi minimi per la correttezza formale:

- numero e data di emissione;
- oggetto pertinente, imputabile ed inerente rispetto all'intervento e al contratto;



- importo totale con evidenza della ritenuta, della cassa previdenziale ;
- estremi del beneficiario (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN).

Le fatture dovranno essere emesse dal Professionista obbligatoriamente in formato elettronico, in favore del Parco archeologico di Ercolano, codice IPA Z7CU6N, secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il pagamento delle stesse è subordinato alla verifica da parte del Committente della regolarità contributiva del Professionista medesimo. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto nonché al codice IBAN del Professionista e dovranno essere intestate al Parco archeologico di Ercolano C.F. 95234870632, Corso Resina 187, 80056 Ercolano (NA).

8. il Parco non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni del proprio conto corrente non portate a conoscenza con mezzi idonei.

9. Per qualsiasi necessità sarà possibile contattare il RUP dr. Corrado Piscopo..

Art. 5 Efficacia, decorrenza e durata del contratto.

1. Il contratto, ha la durata di 24 mesi .
2. L'efficacia del presente contratto è condizionata al visto della Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità amministrativo contabile ex art. 3, comma 1 lett. f bis L n. 20 del 1994.
3. Sarà cura della committenza indicare previo giudizio di legittimità della Corte dei Conti l'avvio delle prestazioni da parte del professionista, a mezzo pec.

Art. 6 Diritto di recesso.

1. L'incarico può cessare anticipatamente rispetto al termine contrattuale per gravi inadempienze del collaboratore. In detta ipotesi, il Parco deve rendere note al



collaboratore le relative motivazioni almeno 30 giorni prima del termine fissato per la cessazione anticipata.

2. Il prestatore ha facoltà di recedere dall'incarico con preavviso non inferiore a 30 giorni.

3. È previsto il recesso anticipato delle parti previa comunicazione da inviarsi almeno 30 giorni prima dello stesso.

4. È facoltà dell'Amministrazione recedere senza preavviso in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte del prestatore.

Art 7 Proprietà, riservatezza dei risultati.

1. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Parco. Il materiale documentato prodotto, le analisi, rilievi, foto, schede tecniche e di progetto, etc, nonché tutti i dati elaborati come le progettazioni od altri elaborati tecnici in genere, non possono essere utilizzati per altri scopi, né pubblicati o divulgati all'esterno.

2. Inoltre tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico amministrativo di cui il prestatore entrerà in possesso o sarà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi, dovranno considerarsi riservati e non divulgabili.

Art 8 Foro competente

1. In caso di controversie tra le parti sul puntuale rispetto ed adempimento del presente incarico professionale, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Napoli.

La Direzione

il Prestatore d'opera

